

REGIONE CALABRIA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE

ORIGINALE

Determina N° 090 - Dipartimento Area Amministrativa/ Uff. A.B. e S.

OGGETTO: Adesione alla convenzione Consip per la fornitura di apparecchiature di radiologia, dispositivi accessori e dei servizi connessi e opzionali per le Pubbliche Amministrazioni – Telecomandati digitali diretti – Lotto I – Servizio Radiologia Presidio Ospedaliero di Crotone.- CIG N°6092047438.-

In data **23 GEN. 2015** nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone – Via M. Nicoletta, Centro Direzionale "Il Granaio" 88900 – Crotone; Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Responsabile del Acquisito il parere di regolarità contabile;

IL Direttore Amministrativo Coordinamento Tecnico Macro Area Amministrativa

Premesso che l'Art. 26, Legge 23 dicembre 1999, N° 488 sm.i. D ell'Art. 58 23 dicembre 2000 n° 388 del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001 ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica, il compito di stipulare , nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati da Pubbliche Amministrazioni individuate dall'Art. 1, Decreto Legislativo N° 165/2011;

Che in data 15 gennaio 2015 la Consip, in seguito a Procedura di gara, ha stipulato una convenzione allegata in copia alla presente, con GMS s.r.l., con sede legale in Milano, Via Gaspare Gozzi, 1, per la fornitura di apparecchiature di radiologia, dispositivi accessori e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, per un periodo di mesi dodici, salvo ulteriore proroga di sei mesi;

Ritenuto di doversi avvalere della suddetta Convenzione per tutto il periodo di validità nonché del periodo dell'eventuale proroga di mesi sei;

Viste le leggi in materia;

D E T E R M I N A


Per quanto in premessa, che si intende integralmente riportato e confermato di :

- 1 – Aderire alla Convenzione CONSIP (concessionaria Servizi Informativi Pubblici S.p.a.) di Roma, allegata in copia alla presente (All.1) e ne forma parte integrante, per la fornitura di N° 1 Telecomandato Digitale Diretto, GMS, art. TLCMDT001, Sirevix, al prezzo di €. 148.000,00 + iva, con l'estensione dell'assistenza e manutenzione full risk per ulteriori 36 mesi del telecomandato digitale diretto al prezzo di €. 44.400,00 + iva, per una somma complessiva di €. 192.400,00 + iva, necessario al Servizio di Radiologia del Presidio Ospedaliero di Crotone;

- 2 - Dare Atto che la spesa complessiva di €. 234.728,00, iva compresa, graverà sul Conto 101.2.401 del Bilancio sufficientemente disponibile e sul Centro di Costo: Servizio Radiologia Presidio Ospedaliero Crotone - cod. 3b.4.7;
- 3 - Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria al pagamento del mandato di pagamento previo ordinativo del Competente Ufficio A.B. e S.;
- 4 - Nominare Responsabile del Procedimento il Sig. Giuseppe Basile.

IL Responsabile del Procedimento

Sig. BASILE Giuseppe




IL Responsabile Ufficio A.B. e S. FF

Dott.ssa Paola Grandinetti



IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA AMM.TIVA

Dott. Giuseppe FICO




---

UFFICIO AFFARI GENERALI  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 23 GEN. 2015 con protocollo dell' U.O. Segreteria Generale N° 0182 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*Valter Cosentino*



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO AAGG

Il Dirigente Amministrativo Responsabile  
(Dr.ssa Anna GIORDANO)



## Guida alla Convenzione

**Fornitura di Apparecchiature di Radiologia, dispositivi accessori  
e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche  
Amministrazioni – Telecomandati digitali diretti e Portatili per  
radiografia digitali diretti**

### **Lotto I – Telecomandati digitali diretti**

## **1. Premessa**

La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono costituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale.

La presente guida ha l'obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione per **la Fornitura di apparecchiature di radiologia, dispositivi accessori e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni – Telecomandati digitali diretti** e portatili per radiografia digitali diretti – Lotto 1 Telecomandati digitali diretti (di seguito, per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai sensi dell'art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell'art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con **GMS S.r.l.** (di seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara.

La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet <http://www.acquistinretepa.it>, nella sezione Sei una Amministrazione?>Che strumento vuoi usare?> Telecomandati digitali diretti e Portatili per radiografia digitali diretti.

Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n.207/2010, e all'indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione.

Per qualsiasi informazione sulla Convenzione (condizioni previste, modalità di adesione, modalità di inoltro e compilazione degli ordinativi, etc.) e per il supporto alla navigazione del sito <http://www.acquistinretepa.it> è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della P.A. al numero verde 800-906227.

## **2. Oggetto della Convenzione**

Oggetto della Convenzione è la fornitura in acquisto di:

- Telecomandati digitali diretti in configurazione minima<sup>1</sup> secondo le caratteristiche tecniche minime e migliorative, offerte dal Fornitore in sede di gara, indicate nel paragrafo 2.2;
- Servizi connessi, cioè inclusi nel prezzo del Telecomandato in configurazione minima, secondo le caratteristiche tecniche indicate nel paragrafo 2.3:
  - sopralluogo e attività connesse;
  - consegna e installazione;
  - collaudo e istruzione del personale;
  - garanzia per 12 mesi;
  - servizio di assistenza e manutenzione "full risk" per i primi 12 mesi;
  - ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.).
- Dispositivi accessori a pagamento secondo le caratteristiche tecniche minime stabilite nel capitolato tecnico ed i requisiti migliorativi, secondo le caratteristiche tecniche minime e migliorative, offerte dal Fornitore in sede di gara, indicate nel paragrafo 2.1;
- Servizio opzionale a pagamento secondo le caratteristiche minime indicate nel paragrafo 2, ed in particolare:
  - estensione del servizio di assistenza e manutenzione full risk per un ulteriore periodo di 36 (trentasei) mesi sull'apparecchiatura in configurazione minima e sui dispositivi accessori a pagamento;
  - smontaggio non conservativo e trasporto al piano terra delle apparecchiature e dei relativi dispositivi accessori usati ai fini del successivo ritiro e trattamento dei R.A.E.E. (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

## **2.1 Durata della Convenzione**

La Convenzione in oggetto ha una durata contrattuale di 12 (dodici) mesi e potrà essere prorogata per ulteriori 6 (sei) mesi.

Il quantitativo massimo acquistabile relativamente al Telecomandato digitale diretto è pari a 30.

---

<sup>1</sup> Per apparecchiatura in "configurazione minima" si intende il Portatile comprensivo dei servizi connessi

## **2.2 Caratteristiche tecniche minime/migliorative del Telecomandato**

Di seguito sono riportate alcune caratteristiche tecniche minime e migliorative del Telecomandato digitale diretto aggiudicato:

- **Generatore con predisposizione per due tubi radiogeni**
  - Potenza massima pari a 65 KW
  - Generatore ad alta frequenza
  - Tempo massimo di esposizione in grafia pari a 6,3 secondi
  - Tempo minimo di esposizione in grafia non superiore a 2 ms
  - Ondulazione residua del generatore non superiore al 5%
  - Corrente massima sul tubo almeno 800 mA
  - Fluoroscopia pulsata fino ad un massimo di almeno 15 immagini al secondo
  - Tecniche di esame libere e programmabili
  - Controllo automatico dei kV e dei mA in fluoroscopia
  - Esposimetro automatico
- **Sorgente radiogena (caratteristiche da dichiarare, ove applicabile, con riferimento alle norme IEC 60336 e IEC 60613)**
  - Tubo radiogeno ad anodo rotante
  - Capacità termica anodica pari a 800000 HU
  - Doppia macchia focale:
    - dimensione fuoco piccolo pari a 0,6 mm;
    - dimensione fuoco grande pari a 1 mm.
  - Collimatore automatico con selezione di campi rettangolari con filtri addizionali motorizzati
- **Tavolo portapaziente**
  - Minima altezza da terra pari a 45 cm
  - Distanza del poggiatesta da terra con tavolo in posizione verticale non superiore a 20 cm
  - Copertura paziente senza riposizionamento del paziente pari a 211 cm
  - Massimo peso supportabile senza limitazioni di movimento pari a 200 Kg

- Ribaltamento almeno +90°/-90°
- Tavolo portapaziente radiotrasparente con equivalenza non superiore a 1,1 mmAl@100 kV
- **Detettore digitale dinamico tipo flat panel**
  - Dimensione area attiva del detettore minimo 41\*41 cm
  - Matrice del detettore almeno 2048\*2048\*12 bit
  - Dimensione fisica del pixel pari a 148 micron
  - Dimensione area attiva di almeno un lato del detettore superiore a 43 cm
  - DQE a 0 paia di linee per mm > 50%
  - MTF a 1 paio di linee per mm > 50%
- **Monitor**
  - Due monitor medicali (1 per la sala comando e 1 per la sala esame)
  - Tecnologia LCD con matrice almeno 1280x1024
  - Dimensione dei monitor pari a almeno 18"
  - Display monocromatico per il monitor in sala esami
- **Consolle di comando**
  - Capacità dell'archivio locale pari ad almeno 5.000 immagini con la massima risoluzione
  - Acquisizione, processing e visualizzazione di immagini fluoroscopiche e radiografiche
  - Sistema per l'archiviazione e masterizzazione delle immagini, inclusivo di DICOM viewer, su CD e/o DVD in formato DICOM
- **Software di post-elaborazione delle immagini**
  - Sistema di ottimizzazione delle immagini fluoroscopiche
  - Noise reduction
  - Image reversal
  - Greyscale optimisation
  - Zoom and roam
  - Inversione immagine
  - Windowing

L'apparecchiatura in configurazione minima offerta possiede le caratteristiche tecniche idonee all'installazione dei dispositivi accessori.

La Pubblica Amministrazione che ordina l'apparecchiatura in configurazione minima potrà ordinare i dispositivi accessori di seguito indicati, aventi le seguenti caratteristiche tecniche minime e migliorative:

- **Supporto pensile scorrevole per un monitor completo di installazione**
- **Supporto pensile scorrevole per due monitor completo di installazione**
- **2° Monitor per sala esami con le seguenti caratteristiche minime**
  - Dimensioni del monitor almeno 18"
  - Tecnologia LCD, matrice almeno 1280x1024, medicale
  - Display monocromatico
- **Sospensione pensile inclusiva di tubo radiogeno, con caratteristiche identiche o superiori a quelle del telecomandato in configurazione minima, comprensiva di misurazione della dose**
- **SW: Subtraction (DSA) + Road-mapping + Cine Loop**
- **SW: Stitching per le immagini di lungo formato**

## **2.3 Servizi Connessi**

### **2.3.1 Sopralluogo e attività connesse**

All'esito dell'emissione dell'ordinativo di fornitura da parte della Pubblica Amministrazione, il Fornitore dovrà accettare, entro 2 giorni dalla ricezione, l'ordinativo stesso comunicando contestualmente alla Pubblica Amministrazione la data in cui intende svolgere il sopralluogo. Resta inteso che il sopralluogo dovrà essere svolto entro 10 giorni solari dalla ricezione dell'ordinativo. Qualora il fornitore entro 2 giorni dalla ricezione dell'ordinativo non invii la conferma d'ordine e non indichi la relativa data di esecuzione del sopralluogo, l'ordinativo di fornitura si intende in ogni caso accettato ed il fornitore sarà tenuto all'esecuzione del sopralluogo entro 10 giorni dalla ricezione dell'ordinativo stesso. Qualora il fornitore non provveda all'esecuzione del sopralluogo alla data indicata nella conferma d'ordine, o in alternativa, ove non indicata, entro 10 giorni dalla ricezione dell'ordinativo di fornitura, il fornitore sarà tenuto alla corresponsione delle penali di cui alla Convenzione.

Qualora la P.A. non fosse disponibile a far eseguire il sopralluogo alla data indicata, sarà sua cura contattare il Fornitore, concordando e formalizzando una



nuova data valida per entrambi, e comunque non superiore ai 30 giorni dalla ricezione dell'ordinativo di fornitura da parte del fornitore.

Il sopralluogo dovrà essere svolto in presenza di un incaricato della P.A. nei locali dove dovrà essere installata l'apparecchiatura.

Entro 10 giorni solari dal sopralluogo, pena l'applicazione delle penali di cui alla Convenzione, il Fornitore dovrà inviare alla P.A. un "progetto di massima" contenente la dichiarazione di presa visione dello stato dei locali, delle fonti di energia, e di ogni altra circostanza che possa influire sull'installazione e messa in funzione delle apparecchiature, un quadro personalizzato delle opere impiantistiche necessarie, del quadro elettrico, le condizioni di esercizio (temperatura, umidità), le caratteristiche elettriche, gli elaborati grafici con l'indicazione delle dimensioni di tutta l'apparecchiatura, indicazione delle dimensioni dell'elemento più voluminoso, del fissaggio dell'apparecchiatura, etc. Nel corso del sopralluogo di verifica il fornitore dovrà anche effettuare le verifiche di tenuta del solaio (pavimento e/o soffitto) e dei locali per il fissaggio successivo dell'apparecchiatura.

Le opere dovranno essere eseguite dalla P.A. entro 180 giorni solari dal ricevimento del progetto di massima salvo diversi accordi scritti tra Fornitore e P.A. Tutte le opere necessarie alla predisposizione del locale indicate nel "progetto di massima" saranno a totale carico della P.A. comprese le eventuali opere di consolidamento dei solai necessarie all'installazione, ed il quadro elettrico.

Qualora la P.A. avesse richiesto il servizio di dismissione delle apparecchiature e dei relativi dispositivi accessori obsoleti, la predetta P.A. dovrà indicare la data per il ritiro, garantendo al Fornitore almeno 3 giorni lavorativi per le operazioni previste.

La P.A. dovrà comunicare per iscritto al Fornitore il termine dei lavori e indicare le date disponibili per il "sopralluogo di verifica" che dovrà essere svolto comunque entro 10 gg. solari dalla comunicazione di termine dei lavori pena l'applicazione delle penali di cui alla Convenzione. Il Fornitore darà la conferma alla P.A. della data di effettuazione del sopralluogo di verifica. Nel sopralluogo di verifica il Fornitore si accerterà dell'idoneità dei locali a ricevere l'apparecchiatura secondo il progetto di massima dallo stesso redatto, e rilascerà contestualmente un "verbale di sopralluogo di verifica" con il quale dichiarerà l'idoneità oppure segnalerà le anomalie che la P.A. dovrà risolvere entro tempi ragionevolmente concordati con il Fornitore. Al termine dei lavori il Fornitore potrà effettuare un ulteriore sopralluogo di verifica.

Sarà a carico del Fornitore il fissaggio dell'apparecchiatura compresi i supporti, le piastre e quant'altro necessario, nonché il collegamento alla rete elettrica predisposta dalla P.A.

Il Fornitore dovrà inoltre realizzare ed installare i supporti necessari al funzionamento dell'apparecchiatura (rotaie, supporti di sostegno, a sistemi pensili, monitor,...).

Tutti gli interventi a carico del Fornitore dovranno essere realizzati, salvo diverso accordo con la P.A., entro 15 giorni solari dalla dichiarazione di idoneità contenuta nel verbale di sopralluogo di verifica, pena l'applicazione delle penali di cui alla Convenzione.

A tal fine la P.A. dovrà mettere a disposizione i locali concordando con il Fornitore tempi e modi.

Entro i suddetti 15 giorni il Fornitore comunicherà formalmente la conclusione degli interventi di propria competenza e contestualmente indicherà la data di consegna e installazione, dell'apparecchiatura che dovrà avvenire entro 7 giorni lavorativi dal termine di compimento degli interventi a carico del Fornitore, salvo il caso in cui il Fornitore ha in calendario già il numero di consegne massime mensili previste nel paragrafo successivo. Resta ferma la possibilità di concordare con la P.A. le date per l'esecuzione dei servizi connessi di consegna e installazione oltre che di collaudo e istruzione.

### **2.3.2 Consegna e installazione**

L'attività di consegna delle apparecchiature si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, asporto dell'imballaggio. Si ricorda che l'asporto dell'imballaggio deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n.152/2006 e ss.m.i..

La consegna delle apparecchiature deve avvenire entro 7 giorni lavorativi dal termine di compimento degli interventi a carico del Fornitore pena l'applicazione delle penali di cui alla Convenzione. Tale termine è indicato nella comunicazione che il Fornitore fa alla P.A. di conclusione degli interventi di propria competenza.

Le apparecchiature dovranno essere consegnate a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall'Amministrazione.

Il numero di consegne totali mensili che il Fornitore dovrà garantire, pena l'applicazione delle penali di cui alla Convenzione, è pari a 5 Telecomandati digitali diretti.

Se il numero di consegne previsto in calendario dovesse eccedere tale limite, il Fornitore smaltirà le consegne progressivamente seguendo l'ordine cronologico con cui sono stati emessi gli ordinativi di fornitura dalle Amministrazioni.

Nell'ipotesi in cui sia stato raggiunto il numero massimo di consegne previste nel mese, il Fornitore dovrà comunicare alle Amministrazioni il cui ordinativo fosse

eccedente rispetto al numero massimo stabilito di consegne totali mensili, la data prevista di consegna.

Consip S.p.A. avrà facoltà di verificare la correttezza della pianificazione delle consegne. L'esecuzione degli Ordinatori di fornitura relativi a più di un'apparecchiatura potrà avvenire anche mediante consegne ripartite.

Le apparecchiature devono essere consegnate unitamente alla manualistica d'uso in lingua italiana (hardware e software) o, se espressamente indicato nell'Ordinativo di Fornitura, in lingua tedesca o francese, nonché alle certificazioni di conformità. La stessa manualistica dovrà essere fornita all'Amministrazione sia in formato digitale che in formato cartaceo.

Al termine delle operazioni di consegna e comunque entro 5 giorni dalla stessa, il Fornitore dovrà procedere, dopo il montaggio, alle operazioni di installazione sia delle apparecchiature sia degli eventuali dispositivi accessori pena l'applicazione delle penali di cui alla Convenzione. Nell'installazione è compreso il collegamento della fornitura alla rete elettrica dell'Amministrazione. Al termine delle operazioni di installazione il Fornitore può procedere al collaudo.

Per l'accesso alle apparecchiature la P.A. dovrà garantire che i percorsi interni alle proprie strutture consentano il passaggio dell'elemento più voluminoso, fino a destinazione.

Per ogni apparecchiatura dovrà essere redatto un apposito "verbale di consegna e installazione", sottoscritto da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportati: la data ordine, il numero progressivo assegnato all'ordine, il luogo e la data dell'avvenuta consegna e installazione, l'eventuale numero progressivo di installazione (assegnato dal Fornitore), il numero delle apparecchiature oggetto del verbale di consegna ed il numero delle apparecchiature oggetto dell'ordinativo.

### **2.3.3 Collaudo**

Il collaudo viene effettuato dal Fornitore in contraddittorio con l'Amministrazione e deve riguardare la totalità delle apparecchiature compresi gli eventuali dispositivi accessori oggetto dell'Ordinativo di Fornitura ed i relativi sistemi software installati.

I collaudi verranno effettuati nel rispetto delle indicazioni riportate nella Guida CEI 62-122 "Guida alle prove di accettazione ed alle verifiche periodiche di sicurezza e/o prestazione dei dispositivi medici alimentati da una particolare sorgente di alimentazione" e sue eventuali successive revisioni.

Il collaudo dovrà essere effettuato entro 7 giorni solari dal termine dell'installazione, salvo diverso accordo con la P.A. e consisterà:

- nell'accertamento della presenza di tutte le componenti dell'apparecchiatura, compresi software e dispositivi accessori;
- nella verifica della conformità tra i requisiti tecnici posseduti dalle apparecchiature e dai relativi dispositivi accessori, con quelli dichiarati ed emersi in sede di offerta;
- nella verifica della conformità dell'apparecchiatura ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge;
- nell'accertamento delle corrette condizioni di funzionamento delle apparecchiature sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite per ciascun tipo di apparecchiatura nei manuali tecnici del Fornitore, con prove di funzionamento sia a livello di hardware che di software, mediante dimostrazioni effettuate dal tecnico del Fornitore, inclusa la eventuale riproduzione di immagini test;
- nella esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari di riferimento, che a discrezione dell'Amministrazione possono in alternativa essere eseguite da suo personale di fiducia.

Il Fornitore dovrà produrre in sede di collaudo la certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola progressivo e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza.

Il Fornitore, a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test che dovessero essere necessari ai fini del collaudo.

Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per il Fornitore.

La fornitura è da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con esito positivo.

Delle suddette operazioni verrà redatto apposito "verbale di collaudo", firmato dalla P.A. e controfirmato dal Fornitore. In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione" della Fornitura. Il verbale dovrà contenere la data e il luogo dell'istruzione del personale (previamente concordato con la P.A.). Il collaudo positivo non esonera comunque il Fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati. Le prove di collaudo devono concludersi entro 10 gg solari dal loro inizio, salvo diverso accordo con la P.A.

Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del Fornitore.

Quando le apparecchiature o parti di esse non superano le prescritte prove funzionali e diagnostiche, le operazioni sono ripetute e continuate alle stesse condizioni e modalità con eventuali oneri a carico del Fornitore fino alla loro

conclusione. La ripetizione delle prove deve concludersi entro 10 giorni solari dalla data di chiusura delle prove precedenti.

Se entro il suddetto termine le apparecchiature non superino in tutto o in parte, queste ultime prove, il Fornitore dovrà a proprio carico disinstallare, smontare e ritirare le apparecchiature e provvedere alla sostituzione delle stesse, salva l'applicazione delle penali previste in Convenzione.

Resta salvo il diritto dell'Amministrazione, a seguito di secondo, o successivo, collaudo con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle apparecchiature non accettate, fatto salvo l'ulteriore danno.

L'Amministrazione ha l'obbligo di non utilizzare le apparecchiature consegnate e poste in funzione prima delle operazioni di collaudo, in caso contrario le apparecchiature utilizzate debbono intendersi accettate al collaudo.

Al termine del collaudo dovranno essere effettuate dalla P.A. le prove di accettazione previste dal D. Lgs. 26 maggio 2000, n. 187 e successive modifiche, per il giudizio di idoneità all'uso clinico.

Il Fornitore è tenuto agli eventuali adeguamenti delle apparecchiature come previsto dal predetto decreto legislativo e successive modifiche.

### **2.3.4 Istruzione del personale**

L'istruzione del personale sull'utilizzo delle apparecchiature e dei relativi dispositivi accessori è un'attività di affiancamento volta a chiarire i seguenti punti:

- Uso dell'apparecchiatura, dei suoi dispositivi compresi i software in ogni loro funzione e delle eventuali modalità di risparmio energetico;
- Procedure per la soluzione autonoma degli inconvenienti più frequenti;
- Modalità di comunicazione (es.: orari e numeri di telefono) con il Fornitore per eventuali richieste di intervento, assistenza e manutenzione e per ogni altro tipo di esigenza connessa con i servizi previsti e con le esigenze di utilizzo delle apparecchiature e dei relativi dispositivi.

Il personale, il cui numero è definito dalla P.A., verrà formato nella medesima seduta.

La stessa istruzione del personale si protrarrà per un predeterminato numero di esami clinici delle apparecchiature concordato tra le P.A. ed il Fornitore.

Si fa presente che i costi relativi all'istruzione del personale, che si rende necessaria a seguito dell'aggiornamento gratuito del/dei software installato/i di gestione durante tutto il periodo di attivazione del servizio di assistenza e manutenzione "full risk" (sia con riguardo al Servizio connesso di assistenza e manutenzione full risk per i primi 12 mesi, sia con riguardo al Servizio opzionale di estensione del medesimo per ulteriori 36 mesi), restano a carico del Fornitore.

### **2.3.5 Garanzia**

Per ciascuna apparecchiatura e dispositivo accessorio offerti è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per 12 mesi a partire dalla data di collaudo positivo (data di accettazione dell'apparecchiatura).

Durante tale periodo il Fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione delle apparecchiature.

Le Amministrazioni che utilizzano la Convenzione avranno diritto alla riparazione o alla sostituzione gratuita ogni qualvolta, nel termine di 12 (dodici) mesi, a partire dalla data di collaudo positivo, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento delle apparecchiature stesse (comprehensive o meno dei dispositivi accessori), senza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità.

Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna delle apparecchiature (e non dipendente da un vizio o difetto di produzione) o da fatto proprio della P.A.

Il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte devono essere contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte.

### **2.3.6 Servizio di assistenza e manutenzione "full risk" per i primi 12 mesi**

Il Fornitore per i primi 12 mesi a partire dalla data del collaudo positivo dovrà fornire i servizi di assistenza e manutenzione full risk sull'apparecchiatura e gli eventuali dispositivi accessori ordinati, secondo quanto di seguito specificato.

Il costo dei servizi di assistenza e manutenzione full risk per il primo periodo di 12 mesi decorrenti dalla data del collaudo positivo dei beni è incluso nel prezzo unitario di acquisto delle apparecchiature e dei dispositivi accessori.

Il servizio di assistenza tecnica e manutenzione "full risk" comprende la riparazione e la sostituzione dell'apparecchiatura in tutte le sue componenti (tubo radiogeno, detettore, sensore, ecc), degli accessori (cavi, adattatori, ecc.), dei materiali di consumo soggetti ad usura (gas/liquidi per raffreddamento, lubrificanti, filtri, sensori, ecc), con la sola esclusione del materiale di consumo necessario all'ordinario utilizzo (es: materiale monouso e monopaziente).

L'assistenza verrà effettuata con personale specializzato del Fornitore e comprenderà:

- Manutenzione preventiva;
- Manutenzione correttiva;
- Fornitura parti di ricambio;
- Customer care.

Tali attività saranno espletate secondo quanto di seguito previsto. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione full risk dovessero comportare una interruzione dell'utilizzo clinico delle apparecchiature e/o dei dispositivi accessori, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per le Amministrazioni, salvo diverse indicazioni delle Amministrazioni medesime.

In particolare il Fornitore dovrà garantire la fornitura di qualsiasi parte necessaria a mantenere in perfetta efficienza le apparecchiature e i dispositivi accessori tanto sotto l'aspetto infortunistico, di sicurezza e di rispondenza alle norme quanto sotto l'aspetto della rispondenza ai parametri tipici delle apparecchiature e al loro corretto utilizzo, garantendo un servizio tecnico di assistenza e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all'utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo.

Inoltre, il Fornitore deve garantire per tutta la durata del contratto il medesimo livello qualitativo delle apparecchiature come accertato all'atto del collaudo; in caso di decadimento delle prestazioni di uno o più componenti, esplicitato dall'utilizzatore, non risolvibile con normali interventi di manutenzione, il Fornitore provvederà a sostituire tali componenti con attrezzature nuove identiche o migliori rispetto alla fornitura originale.

Resta inteso che per qualsiasi congegno, parte o elemento meccanico, elettrico e elettronico che presenti rotture o logorii o che comunque diminuisca il rendimento delle apparecchiature, il Fornitore dovrà eseguire le dovute riparazioni e/o sostituzioni con materiali di ricambio originali e nuovi di fabbrica e di caratteristiche tecniche identiche o superiori a quelli sostituiti. Le parti sostituite verranno ritirate dal Fornitore che ne assicurerà il trattamento in conformità alle norme vigenti, senza alcun onere aggiuntivo per il Committente.

Il Fornitore si impegna a garantire la disponibilità delle parti di ricambio per 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di accettazione della fornitura.

### **2.3.6.1 Manutenzione preventiva**

La manutenzione preventiva comprende le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura

ed eventuale adeguamento e/o riconduzione delle apparecchiature risultanti non conformi, come previsto dai manuali d'uso forniti in dotazione.

Tale manutenzione sarà effettuata nel rispetto delle modalità, frequenza e condizioni stabilite nel manuale relativo all'apparecchiatura e/o dispositivo accessorio acquistato.

La manutenzione preventiva comprende inoltre le verifiche e i controlli dei parametri di funzionamento (verifiche funzionali) comprensive del relativo materiale di consumo, le regolazioni e i controlli di qualità, nel numero e nei termini previsti dai manuali dei produttori; si intendono anche comprese le verifiche di rispondenza alle norme per la sicurezza elettrica, generali e particolari, da eseguirsi a seguito degli interventi di manutenzione preventiva/correttiva e comunque almeno una volta all'anno e gli eventuali interventi di rimessa a norma.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la manutenzione preventiva potrà includere: verifiche e controlli dei parametri di funzionamento delle apparecchiature e dei dispositivi accessori, tarature e controlli di qualità di funzionamento.

Le date del piano di manutenzione preventiva saranno concordate con il referente della P.A. Eventuali modifiche al calendario saranno previamente concordate dalle parti.

Nel modificare il calendario si dovranno rispettare le frequenze e quindi gli intervalli temporali previsti tra gli interventi di manutenzione preventiva. All'Amministrazione dovrà essere inviato sempre il calendario aggiornato con l'indicazione delle modifiche e delle motivazioni relative alle modifiche.

Il Fornitore è tenuto al rispetto del calendario redatto, pena l'applicazione delle penali previste nella Convenzione.

Al positivo completamento delle attività di manutenzione preventiva, verrà redatto un apposito "Verbale di manutenzione preventiva", da consegnare all'Amministrazione, il quale dovrà riportare almeno le informazioni relative alle attività svolte, alla data in cui è stata svolta l'attività di manutenzione, al numero di ore nelle quali l'apparecchiatura è rimasta in stato di fermo e all'elenco delle componenti eventualmente sostituite.

Per limitare il tempo di fermo macchina, nel caso in cui le attività di manutenzione preventiva siano previste su due giorni, l'Azienda Ospedaliera potrà scegliere, in funzione delle sue necessità di effettuare le attività previste in due giorni non consecutivi.

### **2.3.6.2 Manutenzione correttiva**

La manutenzione correttiva (su chiamata) comprende la riparazione e/o la sostituzione di tutte le sue parti, componenti, accessori e di quant'altro componga il bene nella configurazione fornita con la sola esclusione dei materiali di consumo



necessario all'ordinario utilizzo (es: materiale monouso e monopaziente), che subiscano guasti dovuti a difetti o deficienze del bene o per usura naturale.

La manutenzione correttiva consiste nell'accertamento della presenza del guasto o malfunzionamento, nell'individuazione delle cause che lo hanno determinato, nella rimozione delle suddette cause e nel ripristino delle originali funzionalità, con verifica dell'integrità e delle prestazioni dell'apparecchiatura. Qualora il guasto riscontrato possa incidere sulle condizioni di sicurezza dell'apparecchiatura, dovrà essere effettuata la Verifica di sicurezza elettrica e il controllo di funzionalità, conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari applicabili.

La manutenzione correttiva comprende un'assistenza da remoto per tutte le apparecchiature collegate in rete e per le quali dovrà essere organizzata e garantita una gestione dei guasti da remoto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le Amministrazioni ordinanti potranno utilizzare il servizio di assistenza da remoto per la segnalazione guasti, per le richieste d'intervento e, su segnalazione dell'Ente, per la risoluzione delle problematiche software.

La manutenzione correttiva sarà effettuata con le seguenti modalità:

- Numero interventi su chiamata/segnalazione illimitati;
- Intervento entro 24 (ventiquattro) ore solari, (esclusi sabato, domenica, festivi, e, per le sole richieste non provenienti da remoto, gli orari in cui il Customer Care non è attivo) dalla "Richiesta di intervento" Allegato 3F alla Convenzione, pena l'applicazione delle penali previste nella medesima Convenzione;
- Ripristino funzionalità dell'apparecchiatura/dispositivo guasta o sostituzione con un'apparecchiatura/dispositivo identica a quella guasta entro 3 gg lavorativi dalla data di ricezione della Richiesta di intervento, pena l'applicazione delle penali previste nella Convenzione.

Gli interventi di manutenzione correttiva dovranno essere richiesti formalmente via fax mediante la "Richiesta di intervento" Allegato 3F, dalla P.A. al Fornitore mediante il "Customer Care".

Per ogni intervento dovrà essere redatta un'apposita nota in duplice copia, sottoscritta da un incaricato della P.A. e da un incaricato del Fornitore, nella quale dovranno essere registrati: il numero progressivo assegnato all'ordinativo di fornitura cui si riferisce l'apparecchiatura per la quale è stato richiesto l'intervento, il numero di installazione, il numero progressivo (identificativo della richiesta di intervento della chiamata, l'ora ed il giorno della chiamata, il numero dell'intervento, l'ora ed il giorno di intervento, l'ora ed il giorno dell'avvenuto ripristino (o del termine intervento). Una copia è per il Fornitore ed una copia resta all'Amministrazione.

### **2.3.6.3 Fornitura parti di ricambio**

Tutte le parti di ricambio dovranno essere originali. Il Fornitore deve garantire alle Amministrazioni che avranno utilizzato la Convenzione, la loro reperibilità e fornitura per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di accettazione della fornitura. Successivamente al periodo di assistenza e manutenzione full risk (12 mesi, ovvero 12+36) e fino al compimento del decimo anno dalla data di accettazione, il Fornitore garantirà su tutte le parti di ricambio originali prezzi non superiori ai prezzi di listino ufficiali di volta in volta vigenti ed eventualmente depositati presso la camera di commercio, pena l'applicazione delle penali di cui alla Convenzione.

### **2.3.6.4 Customer care**

Il Fornitore, dalla data di attivazione della Convenzione, mette a disposizione delle Amministrazioni, pena l'applicazione delle penali di cui alla Convenzione, e per tutta la durata dei singoli contratti di fornitura, un apposito Customer Care che funzioni da centro di ricezione e gestione delle richieste di assistenza e manutenzione, per la segnalazione dei guasti e la gestione dei malfunzionamenti. Il Customer Care avrà un numero telefonico ed uno di fax dedicati. I numeri potranno essere gratuiti oppure ad addebito ripartito con numeri geografici di rete fissa nazionale.

Il Fornitore provvederà ad inoltrare all'Amministrazione il modulo "richiesta di intervento" di cui all'Allegato 3F compilato nelle parti di sua competenza entro le 24 ore successive dal suo ricevimento.

Il Customer Care sarà attivo per la ricezione delle richieste di intervento e delle chiamate tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8:30 alle ore 19:30.

Il Customer Care ha i seguenti numeri di telefono e fax:

<b>NUMERO TELEFONICO</b>	<b>FAX</b>
037159111	03715911211

Le richieste di intervento di assistenza e/o manutenzione inoltrate il sabato o la domenica o i festivi, si intenderanno ricevute all'inizio dell'orario di lavoro del Customer Care del giorno lavorativo successivo.

Le richieste inoltrate dopo le 8 ore di lavoro del Customer Care si intenderanno come ricevute all'inizio dell'orario di lavoro del Customer Care del giorno lavorativo successivo.

A ciascuna richiesta di intervento, di assistenza e di manutenzione effettuata dall'Amministrazione Contraente, il Fornitore, previa registrazione della richiesta, dovrà assegnare e quindi comunicare all'Amministrazione stessa, contestualmente alla richiesta medesima, un numero progressivo (identificativo

della richiesta di intervento), la data e l'ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.

### **2.3.7 Ritiro dei rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.)**

Il servizio in esame è un servizio connesso alla fornitura delle apparecchiature e dei relativi dispositivi accessori e sarà prestato gratuitamente dal Fornitore qualora espressamente richiesto dall'Amministrazione nell'Ordinativo di fornitura e secondo le tempistiche stabilite con l'Amministrazione stessa.

Il Fornitore osserverà, ove applicabili, le disposizioni del D.Lgs. 151/2005 e s.m.i., del D.Lgs. 152/2006 e ss.m.i., del D.M. 17 dicembre 2009 (SISTRI) e ss.m.i., recante l'istituzione del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e ss.m.i. e del D.M. 8 marzo 2010, n. 65 per l'espletamento delle attività di ritiro dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.).

Il Fornitore si impegna, inoltre, ad osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 per quanto riguarda la gestione degli imballaggi. Riguardo alle attività di ritiro dei rifiuti di pile e accumulatori, il Fornitore si impegna ad osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. 188/2008.

I R.A.E.E. da ritirare potranno essere di qualsiasi marca o modello ma equivalenti, come previsto ex art. 12 D. Lgs. 151/2005, per caratteristiche di peso e dimensione alle apparecchiature oggetto dell'Ordinativo di fornitura. Si evidenzia che il numero delle apparecchiature da ritirare non potrà eccedere il numero delle apparecchiature ordinate.

Resta inteso che alla stregua di tutte le disposizioni normative sopra richiamate disciplinanti *ex lege* gli adempimenti posti a carico del Fornitore per il corretto espletamento delle relative attività, l'Amministrazione è sollevata da qualsivoglia responsabilità in caso di inottemperanza del Fornitore alle norme di legge, come ivi espressamente richiamate, fatti salvi i diritti e le obbligazioni alla stessa spettanti ai sensi della normativa in argomento.

## **2.4 Servizi Opzionali**

### **2.4.1 Estensione del servizio di assistenza e manutenzione "full risk" per ulteriori 36 mesi**

L'Amministrazione ha facoltà di richiedere l'estensione dei servizi di assistenza e manutenzione per ulteriori 36 mesi successivi ai primi 12 mesi alle medesime condizioni fissate nel paragrafo 3.6 del Capitolato Tecnico. L'estensione può essere attivata secondo le modalità indicate nel paragrafo 6 del Capitolato tecnico.

Il servizio può essere richiesto sull'apparecchiatura, oppure sull'apparecchiatura con i suoi dispositivi accessori. Il servizio non può essere richiesto sui soli dispositivi opzionali.

Di seguito sono riportati le apparecchiature ed i dispositivi sui quali è attivabile il full risk:

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>% annua sul prezzo del bene</b>
Telecomandato digitale diretto	10%
2° monitor per sala esami	10%
Sospensione pensile inclusiva di tubo radiogeno, con caratteristiche identiche o superiori a quelle del telecomandato in configurazione minima, comprensiva di sistema di misurazione di dose	10%
SW: Substraction (DSA) + Road-Mapping + Cine Loop	10%
SW: Stitching per le immagini di lungo format	10%

I valori elencati nella seconda colonna delle precedenti tabelle rappresentano le percentuali che, applicate ai prezzi di acquisto delle apparecchiature e dei dispositivi, ne determinano il corrispondente valore economico annuo del servizio opzionale di estensione della garanzia *full risk*.

Il prezzo del servizio di assistenza e manutenzione full risk per ulteriori 36 mesi è determinato in misura fissa per tutta la durata della Convenzione ed è espresso in termini percentuali.

Più precisamente, il prezzo è dato applicando le suddette percentuali sul prezzo unitario d'acquisto, IVA esclusa, per l'apparecchiatura e gli eventuali dispositivi accessori sul quale si intende attivare tale servizio, tra quelli di cui alle Tabelle che precedono.

L'importo così ottenuto è il costo per il servizio di assistenza e manutenzione full risk per 12 mesi. Tale importo annuale va moltiplicato per 3 per aversi l'importo complessivo per il servizio per 36 mesi.

Il Servizio opzionale, in qualsiasi delle due modalità (previste nel paragrafo 6 del Capitolato tecnico) venga acquistato, potrà essere richiesto una sola volta e verrà espletato dal Fornitore, a partire dalla scadenza dei primi 12 mesi di assistenza e manutenzione full risk connesso con la fornitura.

In aggiunta ai servizi descritti nel paragrafo 3.6 del Capitolato tecnico, nel caso di richiesta del Servizio opzionale di estensione del servizio di assistenza e

manutenzione, oltre alla seduta di istruzione del personale prevista in sede di collaudo dell'apparecchiatura, il Fornitore dovrà garantire, per i successivi 36 (trentasei) mesi, una seduta di istruzione del personale (il numero dei dipendenti da formare sarà stabilito dalla P.A.) ogni 12 (dodici) mesi per un totale di 3 (tre) sedute.

I temi delle sedute di istruzione sono riportati al paragrafo 3.4 del Capitolato tecnico oltre all'istruzione sull'eventuale aggiornamento dei software delle apparecchiature.

#### **2.4.2 Smontaggio non conservativo delle apparecchiature e dei relativi dispositivi accessori usati ai fini del successivo ritiro e trattamento dei R.A.E.E. (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)**

L'Amministrazione contraente può richiedere nell'Ordinativo di fornitura il servizio opzionale di smontaggio e trasporto al piano terra dell'apparecchiatura usata (da intendersi riferito al singolo telecomandato digitale diretto o apparecchiatura equivalente per peso e caratteristiche, compresi gli eventuali dispositivi accessori) ai fini del ritiro e trattamento dell'apparecchiature quale rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.). Dovranno essere osservate le disposizioni del Lgs. 151/2005 e s.m.i., del D.Lgs. 152/2006 e ss.m.i., del D.M. 17 dicembre 2009 (SISTRI) e del D.Lgs. 205/2010 e ss.m.i., recante l'istituzione del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e ss.m.i. e del D.M. 8 marzo 2010, n. 65 per l'espletamento delle attività di ritiro dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.).

Qualora l'Amministrazione richieda il servizio, la stessa si impegna a corrispondere la somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00 euro). Il prezzo è determinato in misura fissa per tutta la durata della Convenzione.

Il Fornitore dovrà provvedere alle suddette operazioni presso il sito indicato dall'Amministrazione fornendo tutto quanto occorre per lo svolgimento delle stesse. I tempi per le suddette operazioni dovranno essere concordati dal Fornitore con l'Amministrazione richiedente nel rispetto dei tempi previsti per i servizi connessi alla fornitura dell'apparecchiatura nuova. Il mancato rispetto dei tempi concordati con l'Amministrazione, sarà soggetto all'applicazione delle penali di cui alla Convenzione.

Il servizio dovrà essere effettuato anche se l'apparecchiatura e i relativi dispositivi accessori che si chiede di smaltire dovessero essere ubicati in un luogo diverso da quello previsto per l'installazione della nuova.

### 3. Condizioni economiche

#### 3.1 Corrispettivi

I corrispettivi relativi alle apparecchiature, ai dispositivi accessori e ai servizi opzionali sono riportati nel documento "Corrispettivi e tariffe", anch'esso, come la presente guida, presenti sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

#### 3.2 Procedure di applicazione delle penali

Le fasi operative del procedimento relativo all'applicazione delle penali sono:

##### 1. Rilevamento del presunto inadempimento da parte del Fornitore.

L'Amministrazione Contraente potrà individuare e verificare eventuali inadempimenti da parte del Fornitore, agli obblighi contrattualmente assunti con la sottoscrizione della Convenzione, anche con l'ausilio dello **Schema Penali PP.AA.** riportato nel previsto art. 11 dello schema di Convenzione.

Lo schema riporta tutti gli elementi necessari per il corretto accertamento dell'inadempimento e la determinazione del conseguente importo delle penali:

- l'elenco dei livelli di servizio, atti a garantire una corretta esecuzione del contratto e sanzionabili con penale in caso di inadempimento;
- gli adempimenti relativi all'esecuzione della fornitura del bene/servizio;
- i riferimenti alla documentazione contrattuale (Convenzione);
- i criteri di accertamento dell'inadempimento (modalità e documenti di riscontro, frequenza del controllo del livello di servizio);
- i criteri di calcolo dell'importo della penale;
- il soggetto preposto all'applicazione della penale.

##### 2. Contestazione al Fornitore

La contestazione della penale al Fornitore deve avvenire in forma scritta e deve necessariamente, dettagliare i riferimenti contrattuali e la descrizione dell'inadempimento (inclusi i documenti richiamati al punto 1 - **Rilevamento del presunto inadempimento**). Qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno, la contestazione può contenere il calcolo economico della penale.

La comunicazione di contestazione da parte dell'Amministrazione Contraente deve essere indirizzata *in copia conoscenza* a Consip S.p.A., in base a quanto prescritto nelle Condizioni Generali.

Si allega in calce al presente documento, a titolo esemplificativo, lo standard di lettera di contestazione penali utilizzabile dall'Amministrazione Contraente.

### **3. Controdeduzioni del Fornitore**

Il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

In assenza di risposta da parte del Fornitore entro i termini previsti, ovvero nel caso di deduzioni ritenute non sufficienti dall'Amministrazione Contraente sulla base di un'attenta analisi della documentazione contrattuale, l'Amministrazione stessa dovrà comunicare per iscritto al Fornitore la ritenuta infondatezza delle suddette deduzioni e la conseguente applicazione delle penali.

Sempre con comunicazione scritta, l'Amministrazione dovrà provvedere a rendere edotto il Fornitore della eventuale inapplicabilità delle penali a fronte della valutazione delle controdeduzioni da questi prodotte.

### **4. Accertamento della sussistenza/insussistenza delle condizioni di applicazione delle penali e quantificazione delle stesse**

Qualora le controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dall'Amministrazione a giustificare l'inadempienza contestata, potranno essere applicate (previa comunicazione scritta al Fornitore) le penali stabilite nella Convenzione, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Le stesse saranno quantificate utilizzando i parametri già definiti nella Convenzione stessa e procedendo con la puntuale applicazione dei criteri per il calcolo appositamente richiamati nello Schema Penali PP.AA., riportato nel previsto art. 11 della Convenzione.

Nel caso di esito positivo della valutazione delle controdeduzioni del Fornitore, l'Amministrazione, dovrà provvedere a comunicare per iscritto al Fornitore la eventuale non applicazione delle penali.

L' applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità:

- a. **Riduzione della cauzione definitiva** per un importo pari a quello delle penali: è data facoltà all'Amministrazione Contraente di rivalersi sulla cauzione prodotta dal Fornitore all'atto della stipula della Convenzione. Ai fini dell'escussione della cauzione, dovrà essere presentata apposita richiesta scritta a Consip S.p.A. includendo una copia di tutta la documentazione relativa alla procedura di contestazione.
- b. **Compensazione del credito:** è data facoltà all'Amministrazione Contraente di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla Convenzione con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.

Resta ferma la possibilità per il fornitore di comunicare tempestivamente all'Amministrazione la propria volontà di rimettere direttamente l'importo delle penali tramite Bonifico Bancario su conto corrente (o postale) intestato all'Amministrazione e da questa indicato.

In fase di applicazione delle penali occorre tener presente il *limite legale* previsto per l'ammontare *complessivo* delle stesse (la somma di tutte le penali da applicare). Le Condizioni Generali individuano il limite complessivo massimo pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare del contratto/dell'ordinativo di fornitura. In ogni caso, l'applicazione della penale non esonera il Fornitore dall'adempimento contrattuale, fermo restando il caso specifico di diffida dal continuare nell'esecuzione del contratto.

Si allega in calce al presente documento, a titolo esemplificativo, uno standard di lettera di applicazione penali utilizzabile dall'Amministrazione Contraente.

### **Ulteriori tutele**

- **Risarcimento del maggior danno**

Considerato che ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali nella misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura, il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nella Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Se, infatti, è stata convenuta anche la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi del comma 1 dell'art. 1382 c.c., il debitore inadempiente dovrà pagare gli interessi di mora ed eventualmente il maggior danno (art. 1224 c.c.), ma non nel loro intero ammontare (data



l'impossibilità di cumulare penale e risarcimento integrale) bensì nella differenza tra l'ammontare di questo e la penale.

• **Risoluzione del contratto**

Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, potranno risolvere di diritto il contratto anche nel caso in cui il Fornitore avesse accumulato, in corso d'anno, penali per un importo pari o superiore alla misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura (Condizioni Generali).

• **Recesso dal contratto**

Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:

- giusta causa;
- reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi;

di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso (Condizioni Generali).

• **Esecuzione in danno**

L'esecuzione in danno è un istituto che permette all'Amministrazione Contraente di affidare a terzi la fornitura dei servizi oggetto del contratto per cui si è verificato il grave inadempimento imputando le spese aggiuntive al Fornitore. Ciò può avvenire qualora il Fornitore non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale. L'esecuzione in danno è una forma ulteriore di tutela dell'Amministrazione Contraente rispetto ai suddetti strumenti di risoluzione contrattuale e può avvenire previa diffida.

#### **4. Fatturazioni e pagamenti**

Le fatture verranno emesse dal Fornitore secondo le seguenti modalità:

Apparecchiature (Telecomandati digitali diretti) in configurazione minima e dispositivi accessori:

A collaudo positivo avvenuto, dopo l'emissione del verbale di collaudo contenente la data di accettazione della fornitura.

Servizio opzionale di dismissione delle apparecchiature e dei relativi dispositivi accessori obsoleti:

Dopo aver formalmente inoltrato all'Amministrazione copia della documentazione attestante l'avvenuta esecuzione del servizio richiesto.

Servizio opzionale di "assistenza e manutenzione full risk per ulteriori 36 mesi":

Verranno emesse tre fatture con riferimento ciascuna ai 12 mesi di assistenza e manutenzione. Le fatture dovranno essere emesse al dodicesimo, al ventiquattresimo e al trentaseiesimo mese del periodo di assistenza.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dalle Amministrazioni in favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo.

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere, il riferimento:

- alla Convenzione Consip;
- all'Ordinativo di Fornitura;
- alla Data di accettazione della Fornitura;
- ai 12 mesi di assistenza e manutenzione full risk erogati (in caso di estensione del servizio per ulteriori 36 mesi);
- alla comunicazione di avvenuta dismissione delle apparecchiature obsolete (per il servizio opzionale di dismissione);

e dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione.

L'importo delle predette fatture verrà corrisposto dalle Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dello Stato e, comunque, nei termini espressamente previsti nella Convenzione.

## **5. Come ordinare**

### **5.1 Registrazione**

Per effettuare gli ordinativi, è necessario che gli utenti delle Amministrazioni richiedano la registrazione sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it). Il processo di registrazione è composto da due fasi distinte e successive:

1. Registrazione Base (chi sei)
2. Abilitazione (che fai)

**Per acquistare sul sistema è necessario completare entrambe le suddette fasi.**

L'abilitazione come Punto Ordinante, consente ai soggetti autorizzati ad impegnare capitoli di spesa per conto delle Amministrazioni, di identificarsi come utenti del servizio. A seguito della abilitazione, una volta effettuata l'autenticazione sul portale inserendo utente e password, è possibile effettuare acquisti.

Si ricorda che l'abilitazione può avvenire esclusivamente **con firma digitale**: l'utente potrà effettuare acquisti attraverso tutti gli strumenti messi a disposizione sulla piattaforma (MEPA, Accordo Quadro, Convenzioni, etc..) e nel

caso delle Convenzioni potrà acquistare tramite tutte le iniziative di convenzione disponibili.

### **5.2 Ordinativo di fornitura**

La presente Convenzione prevede l'emissione dell'ordinativo di fornitura esclusivamente online con firma digitale.

Una volta effettuato il login sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), inserendo il nome utente e la password rilasciati in fase di abilitazione, l'utente:

- Ricerca il prodotto/servizio di interesse, sfruttando le diverse modalità di ricerca e navigazione disponibili;
- Dopo aver preso visione della documentazione relativa, aggiunge al carrello il prodotto/servizio selezionato;
- Dal carrello, procede con la creazione dell'ordine;
- Compila l'ordine in ogni sua parte e procede alla generazione del formato elettronico dello stesso e al suo salvataggio sul proprio PC;
- Dopo aver ricaricato a sistema il documento firmato digitalmente, effettua l'invio dell'ordine al fornitore tramite il sistema.

Da questo momento sarà possibile consultare lo stato di avanzamento dell'ordine attraverso le funzioni rese disponibili nella sezione Area Personale.

Qualora le Amministrazioni ordinanti abbiano necessità che alcuni prodotti siano consegnati in luoghi diversi, devono darne evidenza nell'Ordinativo, utilizzando la funzione del Multi-indirizzo.

Dal momento dell'invio dell'ordinativo l'Amministrazione ordinante può, nel termine di 1 giorno lavorativo, revocarlo; scaduto tale termine, l'ordine diventa irrevocabile e il Fornitore è tenuto a darvi seguito nei termini previsti dalla Convenzione.

## 6. Allegati

### 6.1 Allegato 1 – Standard di lettera contestazione penali

Roma,

Prot. n.

Raccomandata a.r. anticipata a mezzo fax

al n. XX/YYYYYY

Spett.le

**GMS S.r.l.**

Via Fontane n. 1

26811 – Boffalora D’Adda (Lodi)

Fax n. 0371/5911211

**Oggetto: Convenzione per la fornitura di apparecchiature di radiologia, dispositivi accessori e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni – Telecomandati digitali diretti - stipulata in data inserire la data di stipula ordinativo di fornitura inserire l’ordinativo di riferimento - contestazione addebito ai sensi dell’art. XX delle Condizioni Generali della Convenzione.**

Con riferimento alla convenzione e all’ordinativo di fornitura in oggetto, la scrivente Amministrazione formula la presente per contestare formalmente a Codesta Impresa quanto segue.

*[descrizione “circostanziata” dell’inadempimento totale o parziale o del ritardo nell’adempimento oggetto di contestazione]*

*[es.: i beni oggetto della fornitura avrebbero dovuto essere consegnati, ai sensi dell’art. ....della convenzione entro e non oltre il ....., mentre a tutt’oggi non sono stati consegnati, oppure sono stati consegnati in parte (indicare il numero dei beni oggetto di mancata consegna), oppure sono stati consegnati in data ..... ].*

*N.B. : fare riferimento a qualsiasi documentazione idonea e comprovante la circostanza contestata.*

In relazione alle summenzionate contestazioni si rammenta che l'art. XX delle Condizioni Generali della Convenzione, prevede quanto segue: *[riportare testualmente il contenuto dell'articolo delle Condizioni Generali della Convenzione nel quale è prescritta l'obbligazione specifica che il fornitore non ha eseguito o non ha eseguito in modo conforme alla Convenzione e che è oggetto di contestazione].*

A mente dell'art. ....della Convezione, in ragione del contestato inadempimento la scrivente Amministrazione, ha maturato il diritto al pagamento a titolo di penali del seguente importo complessivo ....., quantificato secondo il seguente calcolo analitico:

*es.: gg. ritardo x importo penale giornaliera*

Alla stregua di quanto sopra dedotto e contestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. ... delle Condizioni Generali si invita l'Impresa in indirizzo a trasmettere alla scrivente Amministrazione, entro le ore \_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_ ogni eventuale deduzione in merito a quanto sopra contestato.

A mente dell'articolo testé richiamato, si rammenta che qualora Codesta Impresa non provveda a fornire entro il termine sopra stabilito le proprie deduzioni in ordine al contestato inadempimento o qualora le deduzioni inviate da codesta Impresa, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dalla scrivente Amministrazione a giustificare l'inadempienza contestata, si procederà, previa opportuna comunicazione, all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali, secondo le modalità stabilite nella Convenzione ivi compresa l'escussione della cauzione definitiva prestata all'atto della stipula della Convenzione/la compensazione del credito.

Con ogni salvezza in ordine al risarcimento del maggior danno, nonché alle tutele di legge e di contratto a fronte del contestato inadempimento.

Distinti Saluti

\_\_\_\_\_

**6.2 Allegato 2 – Standard di lettera applicazione penali**

Roma,

Prot. n.

Raccomandata a.r. anticipata a mezzo fax

al n. XX/YYYYYYY

Spett.le

**GMS S.r.l.**

Via Fontane n. 1

26811 – Boffalora D’Adda (Lodi)

Fax n. 0371/5911211

**Oggetto: Fornitura di apparecchiature di radiologia, dispositivi accessori e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni – Telecomandati digitali diretti, stipulata in data inserire la data di stipula ordinativo di fornitura inserire l’ordinativo di riferimento - applicazione penali per inadempimento / non applicazione delle penali oggetto di contestazione**

In riferimento alla nostra comunicazione del ..... prot. n. ...., relativa alla convenzione e all’ordinativo di fornitura in oggetto, comunichiamo quanto segue.

[1° caso] Preso atto che codesta Impresa non ha provveduto a fornire entro il termine ivi stabilito le proprie deduzioni in ordine al contestato inadempimento,

[2° caso] Considerato che le deduzioni inviate da codesta Impresa, con nota in data ....., pur essendo pervenute tempestivamente, non sono state ritenute idonee dalla scrivente a giustificare l’inadempienza contestata,

con la presente Vi comunichiamo formalmente che Codesta Amministrazione procederà all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali, *mediante escussione della cauzione definitiva prestata all'atto della stipula della Convenzione / mediante compensazione tra quanto dovuto a titolo di corrispettivo e la corrispondente somma dovuta a titolo di penale.* Specificamente, in base a quanto stabilito dall’art..... della Convenzione.....provvederemo all’escussione/alla compensazione della

somma di Euro [inserire la quantificazione delle penali prevista dalla Convenzione] .

Vi rammentiamo altresì che la richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso codesta Impresa dall'assolvimento dell'obbligazione la cui inadempienza ha comportato l'obbligo di pagamento della penale in oggetto.

(NELL'IPOTESI DI ESCUSSIONE DELLA CAUZIONE) Codesta società sarà tenuta a provvedere al reintegro della cauzione entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Codesta Amministrazione, secondo quanto previsto all'articolo ..... comma ....., della Convenzione/delle Condizioni Generali.

[3° caso] Considerato che le deduzioni inviate da codesta Impresa sono state ritenute idonee dalla scrivente a giustificare l'inadempienza contestata, con la presente Vi comunichiamo formalmente che codesta Amministrazione non procederà all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali.

Vi rammentiamo tuttavia, che la ritenuta inapplicabilità delle penali indicate nella Convenzione, non esonera in nessun caso codesta Impresa dall'assolvimento dell'obbligazione la cui inadempienza ha comportato motivo di contestazione.

(NEL CASO DI APPLICAZIONE DELLE PENALI) Con ogni salvezza in ordine al risarcimento del maggior danno, nonché alle tutele di legge e di contratto a fronte del contestato inadempimento.

Distinti saluti.

---

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE DI RADIOLOGIA, DISPOSITIVI ACCESSORI E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - TELECOMANDATI DIGITALI DIRETTI E PORTATILI PER RADIOGRAFIA DIGITALI DIRETTI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388

LOTTO 1 - CIG: 3636827494

TRA

*Consip S.p.A.*, a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Domenico Casalino, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 26.06.2014 (nel seguito per brevità anche "*Consip S.p.A.*");

E

GMS s.r.l., sede legale in Milano, Via Gaspare Gozzi 1 - 20129, capitale sociale Euro 40.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 07831910968, P. IVA 07831910968, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Gaspare Gozzi 1 - 20129, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Dott. Enrico Antonio Bergomi (nel seguito per brevità anche "*Fornitore*");

**PREMESSO**

- a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica - (nel seguito per brevità anche "*Ministero*"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il

---

Realizzato da azienda con sistema di gestione per la qualità certificato ISO  
9001:2008





Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "Information Technology";

- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 7 febbraio 2013 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
- f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
- g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione della fornitura di Apparecchiature di Radiologia, dispositivi accessori e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - Telecomandati digitali diretti e Portatili per radiografia digitali diretti, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 2 Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 148 del 16/12/2011 e nella



- Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-238 del 10/12/2012;
- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 1 - Telecomandati digitali diretti e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
  - i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
  - j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva rilasciata dalla Groupama Assicurazioni S.p.A. ed avente n. 00A0451564 per un importo di Euro 1.718.487,80= (unmilionesettecentodiciottomilaquattrocentottantasette/80) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, la cauzione rilasciata dalla Groupama Assicurazioni S.p.A. ed avente n. 00A0452304 per un importo pari ad Euro 34.350,00= (trentaquattomilatrecentocinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla Groupama Assicurazioni S.p.A. ed avente n. 103400148 stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
  - k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
  - l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
  - m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

*Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate*

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

## **ARTICOLO 1**

### **VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

Classificazione Consip Public

Pag. 3 di 17

Convenzione per la fornitura di Apparecchiature di Radiologia, dispositivi accessori e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - Telecomandati digitali diretti e Portatili per radiografia digitali diretti

Lotto 1 - Telecomandati digitali diretti



1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: *l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "D" (Corrispettivi e tariffe), l'Allegato "E" (Condizioni Generali), l'Allegato "F" (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione - Parte I).*

## ARTICOLO 2

### ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
  - a) *Capitolato Tecnico*: il documento di cui all'Allegato "A";
  - b) *Offerta Tecnica*: il documento di cui all'Allegato "B";
  - c) *Offerta Economica*: il documento di cui all'Allegato "C";
  - d) *Condizioni Generali*: il documento di cui all'Allegato "E";
  - e) *Data di Accettazione*: si intende la data di esito positivo della verifica e di conseguente accettazione della fornitura;
  - f) *Fornitore*: *l'impresa risultata aggiudicatario del Lotto di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;*
  - g) *Lotto*: *comprende le forniture di Telecomandati digitali diretti;*
  - h) *Quantitativo massimo della Convenzione* si intende il quantitativo corrispondente a 30 telecomandati digitali diretti;
  - i) *Organismo di Ispezione (o Ente Terzo)*: il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

## ARTICOLO 3

### DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
  - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
  - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e



quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.

4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

#### ARTICOLO 4

##### OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti di apparecchiature di radiologia, dispositivi accessori e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - Telecomandati digitali diretti e Portatili per radiografia digitali diretti, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology".
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare le seguenti forniture di n. 30 Telecomandati digitali diretti con le caratteristiche tecniche minime indicate al paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico, con le caratteristiche tecniche migliorative eventualmente indicate in Offerta Tecnica, nonché con i dispositivi accessori descritti al paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico.  
Tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dei *quantitativi massimi* sopra indicati.
3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna *i)* ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato F; *ii)* ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione.
4. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni



stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all'Allegato F.

5. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
6. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la Consip S.p.A., nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.

## **ARTICOLO 5**

### **DURATA**

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dal 13/01/2015; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 30 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito.  
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno una durata pari a:
  - a) n. 12 (dodici) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione della fornitura, qualora nell'Ordinativo di Fornitura non sia compreso il servizio opzionale di assistenza e manutenzione "full risk" per ulteriori 36 mesi oltre i primi 12;
  - b) ovvero: n. 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione della fornitura, qualora nell'Ordinativo di Fornitura sia compreso il servizio opzionale di assistenza e manutenzione "full risk" per ulteriori 36 mesi oltre i primi 12.

## **ARTICOLO 6**

### **SOPRALLUOGO, CONSEGNA E INSTALLAZIONE, COLLAUDO E RITIRO APPARECCHIATURE USATE (R.A.E.E.)**

Classificazione Consip Public

Pag. 6 di 17

Convenzione per la fornitura di Apparecchiature di Radiologia, dispositivi accessori e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - Telecomandati digitali diretti e Portatili per radiografia digitali diretti

Lotto 1 - Telecomandati digitali diretti



1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera ed asporto dell'imballaggio.
3. Il Fornitore è tenuto a effettuare il sopralluogo (*per il solo Lotto 1*) secondo le modalità, i termini e le condizioni indicate al paragrafo 3.1 del Capitolato tecnico pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
4. Il servizio connesso di consegna e installazione, dovrà essere svolto dal Fornitore secondo le modalità, i termini e le condizioni indicate al paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
5. L'apparecchiatura, compresi gli eventuali dispositivi accessori oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, sono sottoposti a collaudo per la verifica di funzionalità secondo i termini e le modalità indicate nel paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico. Tale collaudo verrà effettuato dal Fornitore, in contraddittorio con l'Amministrazione Contraente, previa relativa comunicazione inviata a quest'ultimo con un congruo anticipo.
6. I collaudi di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superati solo se le verifiche di funzionalità abbiano dato esito positivo ed i beni siano risultati conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico; tutti gli oneri e le spese dei collaudi sono a carico del Fornitore.
7. Nel caso di esito positivo del collaudo, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione" della fornitura, salvo diverso accordo tra l'Amministrazione Contraente ed il Fornitore sulla data di inizio dell'erogazione.
8. Nel caso di esito negativo del collaudo e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d'opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre. Resta salvo il diritto dell'Amministrazione, a seguito di secondo, o successivo, collaudo con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle apparecchiature non accettate, fatto salvo l'ulteriore danno.
9. Le Amministrazioni contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle suindicate prestazioni e delle forniture rese disponibili.
10. Come indicato nel paragrafo 3.7 del Capitolato tecnico, il Fornitore dovrà farsi carico in via esclusiva di ogni onere o spesa inerenti il servizio di ritiro delle apparecchiature usate in possesso delle Amministrazioni; tale servizio dovrà avvenire nei tempi e nelle modalità espresse al paragrafo 3.7 del Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.



11. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/anno il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

## **ARTICOLO 7**

### **SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI**

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche ad assicurare unitamente alla fornitura delle apparecchiature e dei dispositivi accessori oggetto della presente Convenzione:
  - a. la garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 cod.civ.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 cod.civ.);
  - b. la garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 cod.civ., per un periodo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla "Data di Accettazione" del bene (tutto secondo quanto meglio specificato nel paragrafo 3.5 del Capitolato Tecnico);
  - c. la garanzia della disponibilità dei pezzi di ricambio per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni (di cui al paragrafo 3.6.3 del Capitolato Tecnico) a decorrere dalla Data di Accettazione della fornitura;

La garanzia del ritiro gratuito delle apparecchiature usate qualora espressamente richiesto dall'Amministrazione nell'Ordinativo di fornitura (cfr. par. 3.7 del Capitolato Tecnico).

2. Il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di manutenzione e assistenza per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura e alle modalità ed ai termini stabiliti nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e/o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione della fornitura, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per le Amministrazioni Contraenti, salvo diverse indicazioni delle Amministrazioni medesime.
3. Entro 15 (quindici) giorni solari dalla stipula della Convenzione, il Fornitore dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli contratti attuativi, un apposito "Customer Care" telefonico dedicato, attivo per la ricezione delle richieste di intervento e delle chiamate tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, per almeno 8 ore in una fascia oraria che va dalle ore 8:30 alle ore 19:30, con funzione di centro di ricezione e gestione delle richieste di intervento di manutenzione e assistenza, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico.



Il Fornitore si impegna, altresì, a rendere noto entro 15 (quindici) giorni solari a decorrere dalla data di aggiudicazione definitiva gli orari di servizio, il numero telefonico ed il numero di fax dedicati al servizio di "Customer Care", pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

A ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione, da effettuarsi attraverso il modulo "richiesta di intervento" di cui all'allegato F al Capitolato tecnico, verrà assegnato un numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato all'Amministrazione Contraente richiedente l'intervento ritrasmettendo a quest'ultima il modulo succitato, compilato nelle parti di competenza, entro le 24 ore successive al suo ricevimento, unitamente alla data ed ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.

4. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nella documentazione di gara alla presente Convenzione, l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
5. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.  
In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:
  - le Amministrazioni Contraenti;
  - gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di: quantitativo, importo, valore stimato di contratto, ecc.;
  - Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
  - Data di Consegna;
  - gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.
6. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestatate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento allegato sub "3B" del Capitolato Tecnico.
7. Il Fornitore si impegna, infine, su richiesta dell'Amministrazione Contraente, a fornire:
  - il servizio accessorio di estensione del servizio di assistenza e manutenzione





full risk per ulteriori 36 (trentasei) mesi sull'apparecchiatura e eventuali dispositivi opzionali, secondo le modalità e i termini previsti nel paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico;

- il servizio accessorio di smontaggio non conservativo e trasporto al piano terra delle apparecchiature e dei relativi dispositivi accessori usati ai fini del successivo ritiro e trattamento dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) (per il solo Lotto 1) - cfr. par. 4.2 del Capitolato Tecnico.

## **ARTICOLO 8**

### **LIVELLI DI SERVIZIO**

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico.

## **ARTICOLO 9**

### **CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato sub E.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione", di cui al precedente articolo 2 "Definizioni".
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati secondo le modalità stabilite nel paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Per i soggetti non obbligati al rispetto delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. 000000103039, intestato al Fornitore presso Banca Centropadana (Filiale di Boffalora d'Adda), Codice IBAN IT75 D083 2432 5600 0000 0103 039. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul predetto conto



sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

4. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
5. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
6. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.

#### **ARTICOLO 10**

##### **COSTI DELLA SICUREZZA**

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ad integrare il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

#### **ARTICOLO 11**

##### **PENALI**

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nei paragrafi 3.1 e 3.2 del Capitolato Tecnico, per l'effettuazione del:
  - sopralluogo al fine di verificare il reale stato dei luoghi;
  - invio di un "progetto di massima";
  - secondo sopralluogo di verifica successivamente agli interventi effettuati dall'Amministrazione Contraente;
  - esecuzione interventi a carico del Fornitore;
  - consegna ed installazione dell'apparecchiatura e degli eventuali dispositivi accessori;il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione stessa una penale determinata in misura dell'ammontare netto contrattuale pari allo 0,5 (zero virgola



- cinque) per mille, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni difformità e/o mancanza rispetto al numero di consegne mensili previsto nel paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale determinata in misura dell'ammontare netto di Convenzione pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
  3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai tempi di effettuazione del/i collaudo/i delle apparecchiature, indicati al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale determinata in misura dell'ammontare netto contrattuale pari allo 0,5 (zero virgola cinque) per mille, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
  4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel paragrafo 3.6.1 del Capitolato Tecnico (in particolare rispetto alle date del piano di manutenzione preventiva concordate con il referente della P.A.) per gli interventi di manutenzione preventiva, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale determinata in misura dell'ammontare netto contrattuale pari allo 0,7 (zero virgola sette) per mille, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Ciò vale sia nel periodo di assistenza e manutenzione full risk per i primi 12 mesi, sia nel periodo di estensione per ulteriori 36 mesi del servizio di assistenza e manutenzione full risk.
  5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel paragrafo 3.6.2 del Capitolato Tecnico per:
    - l'intervento di manutenzione correttiva (entro 24 ore solari dalla richiesta di intervento);
    - il ripristino delle funzionalità entro 3 gg lavorativi dalla data di ricezione della Richiesta di interventoil Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale determinata in misura dell'ammontare netto contrattuale pari allo 0,9 (zero virgola nove) per mille, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Ciò vale sia nel periodo di assistenza e manutenzione full risk per i primi 12 mesi, sia nel periodo di estensione per ulteriori 36 mesi del servizio di assistenza e manutenzione full risk.
  6. Per ogni difformità nella fornitura di parti di ricambio durante la vigenza del contratto di fornitura e/o comunque durante il periodo di assistenza e manutenzione full risk (12 mesi, ovvero 12+36 mesi) rispetto a quanto previsto nel paragrafo 3.6.3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale determinata in misura dell'ammontare netto contrattuale pari allo 0,5 (zero virgola cinque) per mille, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
  7. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti nel paragrafo 3.6.4 del Capitolato Tecnico per la predisposizione di un Customer Care e rispetto ai



- termini previsti all'articolo 7 comma 3 del presente documento per la comunicazione del numero telefonico ed il numero di fax dedicati al servizio di "Customer Care", il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip una penale determinata in misura dell'ammontare netto della presente Convenzione pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini concordati con l'Amministrazione per il servizio di smontaggio non conservativo delle apparecchiature e dei relativi dispositivi opzionali usati ai fini del successivo ritiro e trattamento dei R.A.E.E. (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), di cui al paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale determinata in misura dell'ammontare netto della presente Convenzione pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
  9. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
  10. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
    - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
    - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
    - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore



complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.

11. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico, relativamente alla chiusura con soluzione del reclamo, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale determinata in misura dell'ammontare netto dell'ammontare netto contrattuale pari allo 0,5 (zero virgola cinque) per mille, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
12. Laddove le singole Amministrazioni contraenti abbiano interesse a che l'ultimazione delle prestazioni contrattuali avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, le stesse, nel singolo Ordinativo di Fornitura, potranno prevedere che al Fornitore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo la cui misura dovrà essere determinata dall'Amministrazione contraente.

## ARTICOLO 12

### CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla Groupama Assicurazioni S.p.A. ed avente n. 00A0451564 per un importo di Euro 1.718.487,80= (unmilionesettecentodiciottomilaquattrocentottantasette/80), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell'art. 306, d.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all'articolo 322 del D.P.R. 207/2010. Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun ordinativo di fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore. La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo con cadenza semestrale soltanto a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle Amministrazioni contraenti della documentazione di cui sopra. La Consip, nel caso in cui le Amministrazioni non provvedano entro la suddetta cadenza alla consegna dei certificati di verifica di conformità ed il Fornitore entro il medesimo termine presenti la documentazione di cui sopra, si riserva la facoltà di procedere allo svincolo progressivo della cauzione sulla base della documentazione prodotta dal Fornitore.
3. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Groupama Assicurazioni S.p.A. ed avente n. 00A0452304 per un importo pari



ad Euro 34.350,00= (trentaquattomilatrecentocinquanta/00).

4. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 2 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

#### **ARTICOLO 13**

##### **RISOLUZIONE**

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituisce ulteriore causa di risoluzione, in tutto o in parte, del contratto di fornitura il secondo, o i successivi, esiti negativi del collaudo ai sensi di quanto previsto nel precedente art. 6 e nel Capitolato Tecnico.
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici) nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.

#### **ARTICOLO 14**

##### **SUBAPPALTO**

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

#### **ARTICOLO 15**

##### **RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

#### **ARTICOLO 16**

##### **EVOLUZIONE TECNOLOGICA**

1. Il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnologica delle forniture oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche



migliorative, che verrà valutata dalla Consip S.p.A.. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto/servizio offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

3. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell'impossibilità di fornire i prodotti/servizi oggetto della Convenzione a causa della messa fuori produzione degli stessi, Consip S.p.A. si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.

## ARTICOLO 17

### CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 18/12/2014

CONSIP S.p.A.  
Dott. Domenico Casalino  
C.F.: CSLDNC62A11L219F  
Certificatore: Postecom CA2

IL FORNITORE  
GMS s.r.l.  
Dott. Enrico Antonio Bergomi  
C.F.: BRGNRC73L12L319V  
Certificatore: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3



Validità: dal 17/04/2014 al 17/04/2017

Validità: dal 20/11/2012 al 20/11/2015

Firma digitale: n. 11424496

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Sopralluogo, consegna e installazione, collaudo e ritiro apparecchiature usate (R.A.E.E.)); Articolo 7 (Servizi connessi e opzionali); Articolo 8 (Livelli di servizio); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 17 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).

Roma, li 18/12/2014

IL FORNITORE

GMS s.r.l.

Dott. Enrico Antonio Bergomi

C.F.: BRGNRC73L12L319V

Certificatore: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Validità: dal 20/11/2012 al 20/11/2015

Firma digitale: n. 11424496